

ASSOCIAZIONE VITERBESE PER LA CREMAZIONE

STATUTO

Art. 1

Costituzione e Denominazione

È costituita la Associazione Viterbese per la Cremazione in corretta uniformità di adesione alle norme della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e relativo regolamento.

Art. 2

Sede legale

La sede legale della Associazione Viterbese per la Cremazione è a Viterbo, via Friuli n° 41. Essa può istituire sedi secondarie. Il cambio di indirizzo non costituisce modifica statutaria.

Art. 3

Carattere

La Associazione Viterbese per la Cremazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. Nella Associazione Viterbese per la Cremazione sono rigorosamente rispettate tutte le opinioni politiche ed ogni fede religiosa, mantenendosi la associazione estranea ad esse.

La Associazione Viterbese per la Cremazione non può svolgere attività economiche, fatte salve quelle strettamente necessarie al diretto conseguimento dei propri scopi istituzionali, comunque marginali, e non può prestare garanzie economiche, neanche ai propri associati. Assolve i propri compiti con la più ampia autonomia organizzativa.

La Associazione Viterbese per la Cremazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi o compatibili nonché partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari.

Art. 4

Durata

La durata della Associazione Viterbese per la Cremazione è illimitata.

Art. 5

Scopi

La Associazione Viterbese per la Cremazione ha lo scopo di:

- a) attuare i principi di uguaglianza, di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi,
- b) diffondere il principio di solidarietà, per affermare i diritti di tutti i residenti, anche immigrati, e per superare squilibri economici, sociali, territoriali, culturali e religiosi,
- c) favorire e diffondere il rito della cremazione per i valori che lo ispirano, nel rispetto della dignità del defunto e del dolore dei parenti, e per il suo contributo alla difesa dell'ambiente naturale,
- d) operare affinché il diritto di scelta di tale rito dei suoi soci venga garantito e rispettato,
- e) tutelare, anche in sede legale, la volontà di cremazione della salma di ogni Socio e di dispersione o affido delle relative ceneri, nel rispetto delle leggi vigenti,
- f) diffondere il culto della memoria mediante la conservazione o la dispersione delle ceneri,
- g) promuovere le ricerche nel campo delle tecniche più avanzate per l'incenerimento delle salme e per la dispersione delle ceneri, secondo i principi dell'igiene, dell'economia, del progresso,
- h) stimolare gli Enti Locali ad adottare iniziative atte a divulgare la pratica della cremazione, la dispersione delle ceneri e ad eliminare tutte le restrizioni e discriminazioni che rappresentino un intralcio allo sviluppo del rito crematorio,



- i) tutelare la difesa dei valori etici e sociali della cremazione anche nei confronti delle istituzioni per l'eliminazione degli ostacoli legali, burocratici, ideologici ed economici, che si frappongono alla sua diffusione, onde parificare a tutti i livelli le diverse forme di sepoltura,
- j) valorizzare il volontariato cremazionista a tutela degli associati, nei confronti delle istituzioni,
- k) realizzare, conservare e gestire aree crematorie e cinerari in proprio e per conto di Enti Locali anche in collaborazione con altre Associazioni di Cremazione,
- l) promuovere studi storici e ricerche sulla cremazione, nonché la partecipazione ad iniziative ed istituzioni culturali che operano nell'ambito di discipline affini,
- m) pubblicare libri, riviste, saggi e opuscoli sulla cremazione anche mediante iniziative culturali proprie o di altre istituzioni relative a problematiche di fine vita (testamento biologico, ecc.)

I suddetti scopi possono essere perseguiti anche indirettamente attraverso la partecipazione ad enti o società all'uopo costituite.

ASSOCIATI

Art. 6

Associati

La Associazione Viterbese per la Cremazione è costituita dai Soci, persone fisiche e giuridiche e associazioni, che si obbligano ad osservare questo Statuto e relativi regolamenti. La qualifica di socio si acquisisce su richiesta dell'interessato formalizzata con la comunicazione della propria volontà, dai dati anagrafici e dalla propria residenza e domicilio. I Soci si distinguono in ordinari, sostenitori e benemeriti.

Art. 7

Requisiti degli Associati

Sono Soci ordinari tutte le persone, senza distinzione di sesso, credo religioso e nazionalità, che - avendo personalmente scelto il rito della cremazione - versano le quote di iscrizione stabilite dal Consiglio Direttivo. I minori di 18 anni di età devono avere l'assenso di chi esercita la patria potestà. Le dimissioni non danno diritto al rimborso delle quote versate a qualsiasi titolo.

I Soci ordinari conferiscono, con l'iscrizione alla Associazione Viterbese per la Cremazione, mandato di tutelare post mortem la loro volontà di cremazione della salma e dispersione delle ceneri o altre soluzioni legalmente permesse.

Sono Soci sostenitori tutte le persone, che avendo personalmente scelto il rito della cremazione sostengono gli scopi della Associazione.

Sono Soci benemeriti le persone e gli enti che sostengono l'attività della Associazione Viterbese per la Cremazione, ovvero coloro che abbiano concorso a dare incremento all'attività della Associazione con doni, lasciti o in qualsiasi altro modo ritenuto idoneo dal Consiglio Direttivo.

La proclamazione dei Soci benemeriti è fatta dall'Assemblea generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Le quote di iscrizione versate sono intrasmissibili.

Art. 8

Ammissione degli Associati

L'ammissione degli associati avviene su domanda degli interessati.

Art. 9

Doveri degli Associati

L'appartenenza alla Associazione Viterbese per la Cremazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto dello statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi statutari.

Art. 10

Perdita della qualifica di Associato

La qualifica di Socio può venire meno per :

- a) dimissione, da comunicarsi per iscritto e di persona,
- b) decadenza, e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione,
- c) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, e ratificata dalla prima Assemblea, per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità.
- d) è ammesso ricorso, contro l'esclusione, ai probiviri.

PATRIMONIO E ENTRATE

Art. 11

Patrimonio e Entrate

Il patrimonio della Associazione Viterbese per la Cremazione e costituito:

- a) dagli edifici, dai cellari, dagli impianti delle aree crematorie e dai loro accessori;
- b) dai beni mobili ed immobili di proprietà della associazione;

Il patrimonio stesso si alimenta:

- a) con le quote associative;
- b) con oblazioni, lasciti e donazioni.

E' vietata la distribuzione anche in modo indiretto di avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

La Associazione Viterbese per la Cremazione, non perseguendo alcun fine di lucro, destina gli eventuali residui dell'esercizio finanziario a favore di attività istituzionali previste dal presente statuto.

La Associazione Viterbese per la Cremazione opera nel pieno rispetto del principio dell'assenza di fini di lucro, con la previsione che eventuali proventi dell'attività, fondi, riserve o capitale non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta e con l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 12

Gli organi della Associazione

Gli Organi della Associazione sono:

- a) l'Assemblea,
- b) il Consiglio Direttivo,
- c) l'Ufficio di Presidenza,
- d) il Collegio dei Revisori dei conti,
- e) il Collegio dei Probiviri.

Le cariche sociali della Associazione non sono remunerate. I membri dell'Ufficio di Presidenza, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri o i soci incaricati di particolari incarichi, hanno diritto al solo rimborso a carico della Associazione delle spese documentate relative all'esecuzione di attività istituzionali di competenza o di quelle preventivamente deliberate dal consiglio direttivo.

ASSEMBLEA

Art. 13

Partecipazione all'Assemblea e sua composizione

La Associazione Viterbese per la Cremazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

I Soci ordinari di età maggiore di 18 anni, costituiscono l'Assemblea e hanno diritto ad un voto. Possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio. Il numero massimo di deleghe è stabilito dal regolamento interno.

Art. 14

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 31 marzo dal Presidente per decisione del Consiglio Direttivo con avviso, mediante lettera, anche consegnata a mano, fax, posta elettronica, telefono, inviato agli associati almeno 15 giorni prima di quello fissato per la prima convocazione. L'avviso deve altresì essere affisso presso la sede sociale.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, la quale ultima non può avere luogo nello stesso giorno della prima.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un decimo degli associati con indicazione della materia da trattare.

Art. 15

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti spettanti agli associati presenti o rappresentati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente eletto dall'Assemblea. L'Assemblea nomina due o più scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario.

Art. 16

Forme di votazione dell'Assemblea

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Su espressa richiesta di almeno un terzo dei voti spettanti agli associati presenti si potrà deliberare altra forma di votazione a maggioranza dei voti. La parità dei voti comporta sempre la reiezione della proposta.

Art. 17

Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo,
- b) discutere e deliberare sulla relazione del Presidente della Associazione,
- c) discutere sull'andamento generale della Associazione,
- d) eleggere il Consiglio Direttivo,
- e) eleggere i componenti del Collegio dei revisori dei Conti,
- f) eleggere il Collegio dei Probiviri,
- g) ratificare le decadenze e le esclusioni deliberate dal consiglio Direttivo,
- h) discutere e approvare l'eventuale regolamento interno,
- i) fissare i contributi associativi





- eleggere il Presidente Onorario se deliberato dall'assemblea, in sede straordinaria
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto,
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario posto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo,
- m) deliberare sullo scioglimento della Associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a) elegge tra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario che compongono l'Ufficio di Presidenza,
- b) delibera sulle questioni riguardanti l'attività della Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso,
- c) predispone i bilanci preventivi e consuntivi sottoponendo questi ultimi all'approvazione dell'Assemblea secondo le proposte dell'Ufficio di Presidenza,
- d) delibera sulle domande di ammissione di nuovi associati e sulle esclusioni di associati, queste ultime dovranno essere ratificate dalla Assemblea,
- e) delibera sulla esclusione degli associati.

Art. 19

Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri. Sono eleggibili nel consiglio direttivo o altre cariche, solo i soci in regola col pagamento delle quote previste.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.

In caso di dimissioni, decesso o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno di un terzo, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere per cooptazione alla sua integrazione. Tale cooptazione dovrà essere ratificata dalla Assemblea.

Art. 20

Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente oppure su richiesta di un terzo dei suoi componenti. Si riunisce almeno due volte all'anno, ossia almeno un mese prima dalla data fissata per l'Assemblea per approvare il progetto di bilancio consuntivo ed entro il quinto bimestre per predisporre il bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti, per alzata di mano. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.


PRESIDENTE

Art. 21

Compiti del Presidente

Il Presidente:

- a) rappresenta legalmente la Associazione nei confronti di terzi e in sede giudiziaria,
- b) convoca le assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza,
- c) presiede le riunioni del Consiglio Direttivo



- d) accetta la donazione de beni mobili e immobili.

VICE PRESIDENTE

Art. 22

Compiti del Vice Presidente

In caso di assenza del Presidente, il Vice Presidente assume le funzioni di Presidente del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni o di impedimento grave del Presidente, il Vice-Presidente ne assume i poteri fino alla prima Assemblea ordinaria

TESORIERE

Art. 23

Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere:

- a) tiene la contabilità,
- b) stimola e controlla la regolarità del versamento dei contributi associativi, riceve e deposita i versamenti sui conti intestati alla Associazione ,
- c) dispone per il pagamento delle spese di esercizio della Associazione,
- d) redige i bilanci consuntivo e preventivo.

SEGRETARIO

Art. 24

Compiti

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno e dura in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Il Segretario:

- a) assume la funzione di Segretario sia dell'Assemblea dei soci sia del Consiglio Direttivo,
- b) compila il verbale di ogni Assemblea e di ogni Consiglio Direttivo, che firmerà e farà firmare dal Presidente dopo averlo trascritto nei rispettivi libri dei verbali,
- c) compila il verbale di ogni riunione dell'Ufficio di Presidenza,
- d) su indicazione del Presidente istruisce la documentazione necessaria ai lavori sia dell'Ufficio di Presidenza che del Consiglio Direttivo,
- e) fornisce informazioni di carattere legislativo e istituzionale ai componenti l'Ufficio di Presidenza.

UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 25

Composizione e Compiti

Dell'Ufficio di Presidenza fanno parte il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere, il Segretario.

L'Ufficio di Presidenza viene convocato dal Presidente e:

- a) stabilisce le date delle assemblee ordinarie e straordinarie,
- b) stabilisce la data delle riunioni del Consiglio Direttivo,
- c) propone al Consiglio Direttivo i bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Tesoriere,
- d) propone all'Assemblea la nomina di Presidenti Onorari,

- e) in caso di urgenza adotta le deliberazioni necessarie, che dovranno essere ratificate dal Consiglio Direttivo nel termine di novanta giorni.

L'ufficio di Presidenza delibera a maggioranza semplice in base al numero dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 26

Compiti del collegio

I suoi compiti sono:

- a) verificare la regolarità della contabilità,
- b) esaminare preliminarmente il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo e certificarne la correttezza con una relazione, da leggere in Assemblea, che deve essere trasmessa a tutti gli associati a cura del Segretario almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea.

Il Collegio dei revisori si riunisce ogni qualvolta il suo Presidente lo convoca e comunque non meno di due volte l'anno, oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due membri.

Le riunioni del Collegio dei revisori sono fatte constare da verbale sottoscritto dai componenti.

Art. 27

Elezioni dei revisori

Il Collegio dei Revisori dei conti è eletto dall'Assemblea ed è composto di tre membri effettivi, che nominano tra loro il Presidente, e da due supplenti.

Dura in carica tre anni, ed è rieleggibile.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 28

Compiti del Collegio dei Probiviri

I suoi compiti sono :

- a) segnalare al Consiglio Direttivo, per gli opportuni provvedimenti, gli Associati che fossero incorse nelle situazioni di cui all'art. 10 b) e c) del presente statuto,
- b) decidere sui ricorsi dei soci contro la loro esclusione pronunciata ai sensi dell'art. 10 b) e c),
- c) dirimere le eventuali controversie tra i Soci e l'Associazione,

Il Collegio giudica "ex bono et æquo" con procedura informale e lodo inappellabile. Si riunisce su convocazione del suo Presidente o su richiesta di due suoi membri ogniqualvolta ve ne sia necessità. Le riunioni vengono fatte constatare da verbale sottoscritto dai presenti.

Art. 29

Elezione dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea è composto da tre membri effettivi, che nominano tra loro il Presidente, e da due supplenti.

Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

NORME FINALI E GENERALI

Art. 30

Stendardo

L'Associazione Viterbese per la Cremazione ha uno Stendardo che deve essere conservato presso l'Ara Crematoria.

Lo Stendardo potrà seguire il feretro dei soci defunti e ne presenzierà la cremazione. Potrà prendere parte a quelle manifestazioni pubbliche nelle quali intervengono o sono invitate altre Associazioni cittadine.

Art. 31

Esercizi sociali

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Annualmente è redatto un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni del presente statuto.

Art. 32

Modifiche dello Statuto

Questo Statuto potrà essere modificato soltanto con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, convocata con specifico ordine del giorno, assunta con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 33

Scioglimento e liquidazione

La Associazione non potrà venire sciolta che per forza maggiore o per deliberazione dei soci.

In caso di scioglimento della Associazione, l'Assemblea nominerà tre o più liquidatori per le operazioni di liquidazione.

Il patrimonio netto risultante dallo scioglimento per qualsiasi causa, sarà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 34

Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento, di elezione delle cariche sociali e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con Regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.

Art. 35

Rinvio

Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.